



CIG: 630771396D

- CONTRATTO -

per la fornitura di una Apparecchiatura di Raggi X Multifunzionale, da installare presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Struttura della Materia – Sede di Roma.

Tra

il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Struttura della Materia (in seguito per brevità indicato anche “Stazione appaltante”), codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, con sede in Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, rappresentato dal suo Direttore Dr. Lorenzo Avaldi, munito dei necessari poteri giusti Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 75 prot. 0038047 del 23 maggio 2014,

e

l’operatore economico “Panalytical S.r.l.” (in seguito per brevità indicato anche “operatore economico”), con sede in Via Cadore 21, 20851 Lissone (MB) – (ITALIA) codice fiscale e/o partita IVA 03646620967, rappresentato da Vincenzo Di Marzio, nella sua qualità di Amministratore Delegato, giust. nomina del 14/06/2013.

P R E M E S S O

- a) che, con decisione a contrattare del Direttore della Stazione appaltante Prot. N. 1926 del 30/06/2015, è stato autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per l’acquisizione della fornitura di una Apparecchiatura a Raggi-X multifunzionale ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., da installare presso la propria sede di Roma e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- b) che, in base alle risultanze contenute nell’apposito verbale della Commissione aggiudicatrice, è stata proclamata l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’operatore economico in data 12/10/2015;
- c) che la Stazione appaltante con Provvedimento del Direttore Prot. N 3188 del 04/11/2015 ha approvato l’aggiudicazione provvisoria disponendo l’aggiudicazione definitiva in favore di “Panalytical s.r.l.”
- d) che la predetta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79, comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 è stata comunicata ai soggetti interessati prot. n.3188 del 04/11/2015;
- e) che il RUP ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, prot. n.3233 del 10/11/2015;
- f) che l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui sopra, è divenuta efficace come da Provvedimento prot. n. 3248 del 10/11/2015;
- g) che è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006.

RR/

SEDE Istituto

Area della Ricerca di Roma 2
via del Fosso del Cavaliere, 100
00133 Roma, Italy

UOS Trieste

c/o Area Science Park
Strada Statale 14, km 163,5
34012 Basovizza (TS), Italy

UOS Montelibretti

Area della Ricerca di Roma 1
via Salaria km 29,300, C.P. 10
00015 Monterotondo (RM), Italy

UOS Tito Scalo

Area della Ricerca di Potenza
C.da S. Loja - Zona Industriale, C.P. 27
85050 Tito Scalo (PZ), Italy

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI***

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il capitolato tecnico della lettera di invito “caratteristiche tecniche dell’Apparecchiatura di Raggi X Multifunzionale”, l’offerta tecnica e l’offerta economica dell’operatore economico del 14/09/2015, acquisite agli atti della Struttura Appaltante.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di n. 1 “Apparecchiatura di Raggi X Multifunzionale” (in seguito per brevità indicata anche come “fornitura”). Nella fornitura è inclusa la garanzia di assistenza tecnica, di cui all’art. 9 del presente contratto.

Alla consegna della fornitura, l’operatore economico si obbliga altresì:

- a rilasciare le bolle di consegna di tutti i materiali consegnati;
- a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano, secondo le indicazioni della “Direttiva Macchine”;
- a consegnare le schede tecniche e *brochure* illustrative delle singole apparecchiature consegnate;
- a consegnare manuali di istruzione per l'utilizzo delle singole apparecchiature consegnate ed installate, in lingua inglese e/o italiana.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della fornitura del presente contratto ammonta a € 149.950,00 (diconsi euro centoquaratanovemilanovecentocinquanta/00) – al netto dell’I.V.A. – determinato in base all’Offerta economica formulata dall’operatore economico in sede di gara. L’importo di cui sopra è fisso ed invariabile per l’intera durata contrattuale.

ART. 4 – ONERI PER LA SICUREZZA

In ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs 81 del 2008, rispetto all’entità e alle caratteristiche della fornitura in oggetto in relazione alle risorse impiegate, gli oneri per la sicurezza per i rischi propri dell’operatore economico ammontano ad € 0,00 (zero/00).

Non sussistono invece rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro della Stazione appaltante ove è previsto che debba operare l’operatore economico, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore economico stesso ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.RI.).

ART. 5 – LUOGO DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE



ART. 6 – TERMINI DI INSTALLAZIONE, COLLAUDO E TRAINING DEL PERSONALE

La fornitura dovrà essere consegnata ed installata presso il luogo di cui all'art. 5 del presente contratto, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Il training/collaudo e il basic training del personale CNR dovrà avvenire entro i successivi 30 (trenta) giorni solari. I termini per il training/collaudo dell'apparecchiatura nonché il basic training del personale CNR potranno subire modifiche a fronte di eventuali reciproche e congiunte necessità della stazione Appaltante e dell'Operatore Economico. Tali variazioni andranno concordate per iscritto di volta in volta tra le parti.

ART. 7 – MODALITA' DI RESA, RISCHIO E PROPRIETA'

Si intendono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla consegna della fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, il carico e scarico nonché l'installazione, il training/collaudo e il basic training del personale CNR e tutti gli oneri inerenti a spese di dazio e sdoganamento.

L'operatore economico sosterrà i rischi di possibili danni o perdita della fornitura durante il trasporto fino alla consegna della fornitura medesima alla Stazione appaltante.

La proprietà della fornitura passerà alla Stazione appaltante alla data del riscontro della regolare esecuzione superata con esito positivo.

ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La fornitura dell'apparecchiatura comprende una strumentazione che include tecnologia "Medipix" frutto di collaborazione tra la Panalytical e il CERN. Tale tecnologia è vincolata all'utilizzo esclusivo per specifiche applicazioni, di cui all'allegato 1) che diventa parte integrante del presente contratto. Pertanto ne consegue il vincolo di riservatezza industriale che l'operatore economico impone alla Stazione appaltante e che consiste nel divieto di manomissione, smontaggio e rivendita dello strumento "Detector PIXcel" per il quale viene stabilita preventivamente tale restrizione all'utilizzo.

ART. 9 – GARANZIA DI ASSISTENZA TECNICA

La fornitura dovrà essere garantita per l'assistenza tecnica per un periodo di 18 mesi dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione, secondo le modalità previste dall'offerta tecnica dell'operatore economico.

ART. 10 – RISCONTRO DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA

Entro trenta giorni solari dalla consegna della fornitura, inclusi il training collaudo e il basic training previsti dall'art. 6, il Direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'aggiudicatario, procederà ad avviare il riscontro della regolarità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, rilasciando apposita attestazione quando risulti che l'operatore economico abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. E' fatta salva la responsabilità dell'operatore economico per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di riscontro di regolarità di cui trattasi.

In caso di esito negativo del riscontro di cui trattasi, questo verrà comunicato tempestivamente all'operatore economico con le motivazioni. Entro i termini massimi di consegna l'operatore economico



sarà tenuto a rimuovere le cause che non hanno permesso il positivo riscontro di regolarità, diversamente verranno applicate le penali di cui all'art. 11 del presente contratto.

ART. 11 – PENALITÀ

In caso di mancato rispetto del termine di consegna stabilito all'art. 6 del presente contratto, l'operatore economico si obbliga al pagamento di una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, per ogni giorno solare di ritardo.

La Stazione appaltante potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'operatore economico a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato al netto dell'IVA, oltre la quale si applicherà l'art. 298 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico riconosce il diritto della Stazione appaltante, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel seguito, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio eletto dall'operatore economico medesimo senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'operatore economico e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'operatore economico sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura;
- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'operatore economico addivenga alla cessione del contratto e/o addivenga al subappalto;
- d) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- e) violazione legislazione antimafia;
- f) stato di inosservanza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- g) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- h) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti per il periodo contrattuale.

ART. 13 – GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto l'operatore economico ha depositato la cauzione, costituita mediante fidejussione bancaria n. 07305/8200/00650038 del 3/2/16, emessa da Intesa San Paolo S.p.A. Filiale Imprese Milano Maciachini, per un importo di € 7.497,50 (Settemilaquattrocentonovantasette/50) prot. Ism n. 311 del 09/02/2016, resa ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs 163/2006 in favore della Stazione appaltante.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, decorre dalla data di stipula del presente contratto e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.



La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo contrattuale sarà eseguito, dietro presentazione fattura, entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della stessa, previa dichiarazione di conformità del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario e sarà subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell'operatore economico, di tutte le condizioni contrattuali, degli adempimenti di legge, nonché a fronte della presentazione, unitamente alla fattura, della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della Stazione appaltante.

In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione.

ART. 15 – EMISSIONE FATTURA

L'operatore economico emetterà ed invierà fattura riportante:

- a) intestazione: Istituto di Struttura della Materia del CNR
Via del Fosso del Cavaliere, 100
00133 Roma (Italia)
P. IVA: 02118311006 - C.F.:80054330586
- b) il CIG: 630771396D;
- c) il CUU: FG8WHX;
- d) il riferimento al contratto (n° di protocollo e data) emesso dalla Stazione appaltante;
- e) l'oggetto della fornitura;
- f) il conto corrente dedicato per il pagamento dell'importo contrattuale.

ART. 16 – OSSERVAZIONE DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia, l'operatore economico è tenuto, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente contratto, alla esatta osservanza:

- del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- del D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
- del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie";
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- delle norme del codice civile per quanto applicabili.



ART. 17 – OSSERVAZIONE DI CONDIZIONI NORMATIVE CCNL E SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Oltre a quanto previsto all'art. 16 del presente contratto, l'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per

i dipendenti delle imprese fornitrici oggetto della presente gara e in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue la fornitura. L'operatore economico è tenuto, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione appaltante, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

Inoltre, l'operatore economico è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare alla Stazione appaltante, ai suoi dipendenti nonché a se stesso, ed è tenuto al risarcimento degli stessi.

La Stazione appaltante e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione della fornitura.

L'operatore economico si impegna a sollevare la Stazione appaltante ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare la Stazione appaltante medesima ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto della fornitura, limitatamente ai casi in cui la Panalytical risulti inadempiente rispetto alle norme sopra citate, oltre a quanto altro previsto dal contratto e dalla legge, nell'ambito delle prestazioni oggetto della fornitura.

A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, l'operatore economico risulta in possesso di polizza assicurativa, per la copertura dei rischi sopra richiamati, di cui al prot. ISM 0001043 del 12/04/2016, emessa dalla Compagnia ACE European Group Ltd, numero polizza: 010110454C in efficacia dal 01/03/2016 al 28/02/2017 e rinnovata automaticamente a scadenza annuale.

ART. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per la natura propria della fornitura, non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'oggetto del presente contratto, nonché alla sua applicazione, interpretazione e/o esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma, legge italiana. La competenza arbitrale è esclusa.

ART. 21 – CLAUSOLE INTEGRATIVE



Fanno parte integrante del presente contratto, le clausole aggiuntive che regolamentano:

- A) La limitazione dei danni indiretti e consequenziali;
- B) La proprietà intellettuale;
- C) Il controllo sulle esportazioni;
- D) Le indennità di responsabilità verso terzi;
- E) I ritardi derivanti da cause di forza maggiore.

Tali clausole vengono definite nello specifico nell'allegato 2 del presente contratto che diventa parte integrante dello stesso.

ART. 22 – DOMICILIO ELETTO

Per la notifica di tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il presente contratto, l'operatore economico elegge il domicilio c/o Panalytical S.r.l. - Via Cadore, 21 – 20851 - Lissone (MB).

L'operatore economico ha obbligo di comunicare alla Stazione appaltante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati relativi all'operatore economico verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente rapporto contrattuale ed eventuali adempimenti di legge secondo le indicazioni di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

ART. 24 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131. In tal caso, le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione. Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano digitalmente il presente contratto composto da 7 pagine e ventiquattro articoli, integrato con l'allegato 1) di 1(una) pagina e con l'allegato 2) di pagine 2 (due).

Per Istituto di Struttura della Materia
(Dr. Lorenzo Avaldi)

.....

Ai sensi dell'art. 1341 e ss. del codice civile, l'operatore economico dichiara espressamente di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati e, conseguentemente, di approvare tutte le condizioni nonché tutte le clausole del presente contratto dall'articolo 1 all'articolo 24 e degli allegati 1 e 2.

Per Panalytical s.r.l.
(Dr. Vincenzo Di Marzio)



.....

Roma, 20/04/2016



Spett.le
Egr. Dott. Rossi Albertini
CNR – Istituto di Struttura della Materia
Area della Ricerca di Roma 2, Tor Vergata
Via del Fosso del Cavaliere, 100
00133 Roma - Italy

Roma, 12 Gennaio 2016

Oggetto: Sistemi ed accessori XRD PANalytical che includono tecnologia CERN Medipix – Detector allo stato solido PIXcel

Gentile Cliente,

Ricevete questa lettera perché avete acquistato strumentazione o accessori che includono tecnologia CERN Medipix, quali i detector ultrarapidi allo stato solido PANalytical (serie PIXcel). Questi detector sono progettati come parti integranti dei diffrattometri PANalytical e sono stati sviluppati grazie alla collaborazione tra PANalytical e CERN. Nell'ambito di questa collaborazione è stato stabilito che la tecnologia Medipix applicata a questi detector debba essere utilizzata solo per specifiche applicazioni, escludendo categoricamente quelle descritte nell'elenco di seguito dettagliato, per consentire un uso pacifico della tecnologia e senza incorrere in situazioni di concorrenza sleale.

Siamo certi che il Vostro utilizzo di questi dispositivi sia pienamente conforme agli scopi per i quali questo prodotto è stato concepito, ciò nonostante riteniamo importante riassumerVi le aree applicative per le quali l'uso di questa tecnologia non è consentita.

Non è consentito utilizzare la tecnologia Medipix3 per:

- (a) qualsiasi applicazione medicale, ad eccezione di (1) ricerca (2) sviluppo di dispositivi di imaging (3) apparecchiature medicali per solo scopo diagnostico in vitro;
- (b) qualsiasi dispositivo militare;
- (c) qualsiasi applicazione su materiale nucleare collegato a sistemi di difesa o di produzione di energia
- (d) qualsiasi applicazione aerospaziale ad eccezione della ricerca di base

Dato che nessun nostro diffrattometro è progettato o configurato per alcuno di questi ambiti (per esempio non produciamo apparecchiature medicali o dispositivi militari) ne consegue che il normale uso del rivelatore PIXcel installato sul diffrattometro PANalytical è ovviamente consentito.

Ne consegue però che non è consentito disassemblare il diffrattometro PANalytical per rimuovere il detector PIXcel con lo scopo di utilizzarlo in uno degli ambiti non consentiti e sopra elencati.

Desideriamo inoltre informarVi che un eventuale contratto di rivendita del Vostro diffrattometro o del detector contenente tecnologia Medipix, dovrà includere le medesime restrizioni all'uso qui descritte, e che le stesse dovranno essere valide anche per eventuali ulteriori contratti di rivendita.

Per eventuali ulteriori informazioni in merito a questa lettera Vi preghiamo di non esitare a contattarci.

Distinti saluti,
Vincenzo Di Marzio – Business Manager

PER ACCETTAZIONE:

Nome: BARBARA TACI
VALERIO ROSSI ALBERTINI

Firma:

V. Rossi Albertini

Qualifica: Responsabile laboratorio
RUP

Data:

25/01/2016

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI GARA CIG:630771396D TRA CNR-ISM E PANALYTICAL

CLAUSOLE INTEGRATIVE

Limitazione di responsabilità ed esclusione di danni indiretti o consequenziali

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, in nessun evento la responsabilità di PANalytical nei confronti della Stazione appaltante, per qualsiasi reclamo correlato al presente contratto, a torti, o per responsabilità oggettive legate al prodotto o ad altro, potrà eccedere il valore contrattuale definito per l'acquisto dei beni o dei servizi rispetto ai quali esercitato il reclamo. Inoltre in nessun evento, eccetto quelli previsti dalla legge, PANalytical sarà responsabile per danni indiretti e/o consequenziali, perdite di ogni tipo, ad esempio perdite di profitto, perdite di produzione, perdite di uso o di dati.

Proprietà intellettuali

In nessun caso ed indipendentemente da eventuali clausole affermanti il contrario, l'esecuzione della fornitura come da contratto o di qualsiasi altro servizio ad esso correlato, implicherà il trasferimento delle proprietà intellettuali. Tutte le proprietà intellettuali relative a o parte dei prodotti consegnati, degli accessori di completamento, della documentazione nonché dei servizi forniti (indipendentemente che siano creati, prodotti o sviluppati durante l'esecuzione del contratto) saranno e rimarranno di proprietà di PANalytical (o nel caso del suo eventuale fornitore). Medesime condizioni si applicano alle Proprietà intellettuali della Stazione appaltante.

Export-control

La consegna dei materiali oggetto del contratto è soggetta alla stretta osservanza della legislazione (Unione Europea e USA) e dei regolamenti relativi al controllo sull'esportazione. PANalytical sarà sollevata da ogni obbligazione contrattuale relativa alla consegna o alla fornitura di servizi, qualora l'eventuale richiesta di permessi, autorizzazioni e/o licenze relative all'esecuzione del contratto fossero rifiutate da un'autorità governativa competente in materia

Indennità

Soggetto alle limitazioni di responsabilità definite nella clausola "**Limitazione di responsabilità ed esclusione di danni indiretti o consequenziali**", PANalytical indennizzerà e solleverà la Stazione appaltante ed il suo personale da e contro ogni reclamo, responsabilità, danni o perdite, inclusi costi e spese relative a quanto infine attribuito alla Stazione appaltante dalla corte di una giurisdizione competente, in caso di morte o infortunio di persone o perdita fisica di proprietà tangibili della Stazione appaltante, qualora tali casi siano stati causati da negligenza o da cattiva ed intenzionale condotta di PANalytical, posto che la Stazione appaltante: (i) notifichi prontamente PANalytical per via scritta di tali reclami; (ii) dia a PANalytical il totale controllo della difesa da tale reclamo e/o la negoziazione di una compensazione; (iii) dia a PANalytical la piena e totale autorità, le informazioni e l'assistenza per la difesa da tale reclamo; e (iv) profonda ogni ragionevole sforzo per minimizzare i costi e le spese derivanti da tale reclamo. L'Indennità appena descritta rappresenta la totale responsabilità di PANalytical ed il rimedio unico della Stazione appaltante rispetto ad ogni eventuale perdita derivante dal reclamo per il quale l'Indennità viene applicata.

Forza maggiore

Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, PANalytical avrà il diritto di sospendere la consegna dei prodotti e/o la fornitura di servizi per la durata degli impedimenti o dei ritardi causati dalla situazione di forza maggiore, senza essere ritenuta responsabile per alcun danno derivante da questa situazione all'Acquirente o a terze parti. In tal caso i tempi stabiliti per la spedizione dovranno essere estesi per un periodo pari alla durata degli impedimenti o dei ritardi causati dalla situazione di forza maggiore.

In caso di tale incolpevole inadempimento la relativa parte del Contratto sarà sospesa. La parte interessata informerà l'altra riguardo il verificarsi di tale inadempimento non appena possibile. Nel caso in cui la sospensione si protragga per più di cinque mesi consecutivi o non appena venga stabilito che la sospensione durerà almeno cinque mesi consecutivi, a ciascuna delle parti è attribuito il diritto di risolvere parzialmente o interamente dal Contratto senza alcuna responsabilità o indennizzo di qualunque genere nei confronti dell'altra parte.

L'espressione "forza maggiore" significa circostanze o eventi che vanno oltre il ragionevole controllo di una parte – indipendentemente dal fatto che fossero prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto – in conseguenza dei quali a una parte non può ragionevolmente essere richiesto di adempiere le proprie obbligazioni Contrattuali. Tali circostanze od eventi includono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: cause di forza maggiore, guerra, guerra civile, insurrezioni, incendi, alluvioni, scioperi, epidemie, regolamenti governativi e/o simili atti, embarghi delle spedizioni, mancanza di qualunque permesso, licenze e/o autorizzazioni richieste, inadempimenti o cause di forza maggiore dei fornitori o dei sub-appaltatori .

Le presenti condizioni contrattuali si intendono parte integrante del contratto in oggetto e accettate dalle parti:

Per Istituto di Struttura della Materia
(Dr. Lorenzo Avaldi)

Per Panalytical s.r.l.
(Dr. Vincenzo Di Marzio)

.....

.....